

■ Regolamento

TARI

TRIBUTI

REGOLAMENTO

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA
Provincia di Teramo

Allegato delibera C.C. n.

INDICE

TITOLO 1

NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Presupposto
- Art. 3 Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4 Soggetto attivo
- Art. 5 Soggetto passivo
- Art. 6 superficie imponibile assoggettata al tributo
- Art. 7 Locali ed aree esclusi dal tributo
- Art. 8 Decorrenza del tributo
- Art. 9 Vincolo di solidarietà

TITOLO 2

CALCOLO DEI COSTI E CRITERI PER DETERMINAZIONE TARIFFE TARI

- Art. 10 Piano finanziario
- Art. 11 Criteri di determinazione delle tariffe
- Art. 12 Articolazione delle tariffe
- Art. 13 Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 14 Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 15 Tassa giornaliera
- Art. 16 Tributo per le istituzioni scolastiche e tributo provinciale

TITOLO 3

AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI

- Art. 17 Riduzioni della tassa
- Art. 18 Riduzioni per particolari condizioni d'uso
- Art. 19 Bonus sociale per utenze domestiche
- Art. 20 Conferimento rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico

Art. 21 Riduzioni per compostaggio e riduzioni per raccolta e conferimento alla stazione ecologia attrezzata da parte delle utenze domestiche e per il compostaggio domestico

Art. 22 Riduzione per cessione di beni alimentari

Art. 23 Riduzioni per produttori di rifiuti avviati al riciclo e avvio al riciclo di rifiuti da parte delle utenze non domestiche

Art. 24 Riduzione per locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

Art. 25 Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

Art. 26 Interventi a favore di soggetti in condizioni di particolare disagio economico

TITOLO 4

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 27 Versamento della tassa

Art. 28 Versamento del tributo

Art. 29 Dichiarazione

Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 31 Obblighi di comunicazione da parte dell'utenza non domestica

Art. 32 Richiesta di informazioni, rettifica e reclami

Art. 33 Reclami per importi addebitati

Art. 34 Funzionario Responsabile

Art. 35 Attività di controllo, accertamento e sanzioni

Art. 36 Accertamenti

Art. 37 Riscossione coattiva

Art. 38 contenzioso

Art. 39 Termini per il pagamento del tributo

Art. 40 Dilazioni e rateazioni pagamenti (anche di versamenti ordinari)

Art. 41 Modalità di versamento e sollecito di pagamento

Art. 42 Rateazioni degli avvisi bonari

Art. 43 Interessi

TITOLO 5

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 Entrata in vigore del Regolamento

Art. 45 Trattamento dati personali

Art. 46 Clausola di adeguamento

Art. 47 Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il Presente Regolamento, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), In attuazione di quanto previsto dalle seguenti Leggi e disposizioni, (Art. 52 del D.Lgs. del 15/12/1997 n.446; la L. 27/12/2013 n. 147 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158; la Deliberazione ARERA n.443/2019; la Deliberazione ARERA n. 15/2022; schema modifiche ifel ex art. 15/2022 arera), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, avviati allo smaltimento.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i Regolamenti Comunali e le disposizioni di Legge vigenti.

Art. 2

Presupposto

1. Il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o aree scoperte o parzialmente coperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come definiti dalle Leggi vigenti.

locali: qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi in ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale.

aree scoperte o parzialmente scoperte operative: delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale.

L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area, si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione acqua, gas, energia elettrica, con la presenza di mobili o macchinari, per le utenze domestiche anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per l'utenza non domestica la medesima presunzione è integrata dal rilascio degli Enti competenti di atti autorizzativi per l'esercizio di attività.

utenze domestiche: si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze.

utenze non domestiche: tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui comunità, attività commerciali,

artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

****per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività economica, quest'ultima superficie dovrà essere detratta da quella assoggettata come utenza domestica****

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea, non comportano esoneri o riduzioni del tributo.

3. sono escluse dalla tassazione le aree scoperte, ovvero tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come le tettoie, balconi, terrazze, ovvero aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni. Sono altresì escluse dalla tassazione le aree comuni condominiali (che non siano detenute o occupate in via esclusiva) e che siano quindi di comune passaggio o utilizzo, come androni, ascensori, scale.

Art. 3

Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili ovvero che possono essere sottoposti ad un trattamento (ad una norma, ad una legge) la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale.

Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile; anche se parte di essa sia esente o esclusa dal tributo.

Art. 4

Soggetto passivo

1. E' soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga, a qualsiasi titolo locali o aree scoperte o parzialmente coperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali di multiproprietà, il soggetto che gestisce servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Per le parti comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del comune o spontaneamente, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree

scoperte.

Art. 5

Gestione e classificazione dei rifiuti

Ai fini della gestione e classificazione dei rifiuti, ad ogni effetto di legge, si richiamano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6

Superficie imponibile assoggettata al tributo

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B, C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

CATEGORIA A (Abitazioni di tipo signorile, civile, economico, popolare, ultrapopolare, rurale, villini, ville, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, uffici e studi privati e Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi Rifugi di montagna)

CATEGORIA B (Collegi e convitti; educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme, case di cura e ospedali, prigioni o riformatori, uffici pubblici, scuole, laboratori scientifici, Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, che non hanno sede in edifici della categoria, Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti, magazzini sotterranei per deposito derrate (prodotti agrari)

CATEGORIA C (Negozzi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratorio per arti e mestieri, stabilimenti balneari e di acque curative, stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse, tettoie chiuse o aperte)

Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della L. 147/2013.

CATEGORIA D (Opifici, alberghi e pensioni, teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, case di cura e ospedali, istituti di credito, cambio e assicurazione, fabbricati e locali per esercizi sportivi)

CATEGORIA E (Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi e aerei, ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, recinti chiusi per speciali esigenze)

2. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:

- per le utenze domestiche in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie ... purchè di altezza superiore a 1,5mt).

-per le utenze non domestiche sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio comprese le aree scoperte operative.

3. La superficie per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime.

4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale a mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore a mezzo metro quadrato.

5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie, a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 7

Locali ed aree esclusi dal tributo

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree scoperte o parzialmente coperte operative che non possono produrre rifiuti urbani o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità come ad esempio:

a) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferme restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali, spogliatoi, servizi igienici ecc... comunque in genere aree destinate al pubblico;

c) i locali riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, ove non si abbia di regola presenza umana;

d) le superfici e aree scoperte destinate all'attività agricola e attività connesse... ad eccezione delle superfici destinate alle attività di ricezione e ospitalità, come agriturismi;

e) locali ed aree di fatto non utilizzabili per i quali sono stati rilasciati atti abitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo della data di inizio lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

f) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione

g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

h) locali con altezza inferiore a 1,5 mt

i) locali adibiti in via permanente all'esercizio esclusivo di qualsiasi culto riconosciuto dallo stato Italiano;

2. con riferimento agli impianti di distribuzione carburanti:

a) sono escluse dal tributo le aree scoperte non utilizzate nè utilizzabili perchè impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;

b) sono soggette al tributo i locali adibiti a magazzini e uffici

3. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie

a) sono escluse dal tributo le superfici adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di radiologia, di radioterapia;

b) sono soggette al tributo i locali adibiti a magazzini e uffici

4. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione (dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità) emessa dagli organi competenti, (la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi) tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti; La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dell'agevolazione entro i termini del 31/03.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8

Decorrenza del tributo

1. L'obbligazione decorre dal giorno che ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro i termini di 90 giorni, con rimborso del tributo eventualmente versato, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente/contribuente, dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore ovvero di recupero d'ufficio.

4. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente/contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente/contribuente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola, conteggiate a conguaglio.

5. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 4, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'art. 238 comma 10 del decreto legislativo 152/06, decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 9

Vincolo di solidarietà

I soggetti passivi che detengono o possiedono locali o le aree, sono tenuti al versamento della tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree. (il comune può rivalersi su ciascun componente che detiene o possiede locali o aree in comune).

Art. 10

Piano finanziario

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con riferimento alle disposizioni dettate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, utilizzando i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999.
2. Sulla base del piano finanziario, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ovvero "Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quanto disposto dall'art. 10 del predetto D. Lgs" art. 10 comma 1 lettera i: ovvero "la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa; ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come eventualmente integrato dal Comune.

Art. 11

Criteri di determinazione delle tariffe

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660 ovvero "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659."

La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.

4.. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.

5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 12

Articolazioni della tariffa

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.

2. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.

3. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 13

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013. [...] "Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".

Art. 14

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al **punto 4.3**, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Ovvero: "calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche. La quota fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza m² per il coefficiente potenziale di produzione Kc."

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al **punto 4.4**, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Ovvero “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche. La quota variabile della tariffa si ottiene come prodotto del costo unitario (€/Kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd)”

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 ovvero “il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per le unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Art. 15

Tassa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.

5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni) la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.

6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.

7. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Art. 16

Tributo per le istituzioni scolastiche e tributo provinciale

Tributo per le istituzioni scolastiche:

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

3. Il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale.

Tributo provinciale:

1. Alla tassa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del **5%**.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2/10/2020.

Art. 17

Riduzioni della tassa

1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate:

- a) aree e locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta **la tassa è ridotta del 80%** se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 2000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;
- b) situazioni di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, quando tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, e comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente; in tal caso **la tassa è ridotta di un dodicesimo** per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa;
- c) utenze non domestiche inattive, o con accertata sospensione dell'attività, per le quali è concessa una **riduzione pari al 100%** della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. (Le circostanze debbono essere comprovate mediante presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la condizione di non utilizzo dei locali);
- d) enti del Terzo settore, di cui al D. Lgs. 117/2017, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché alle utenze non domestiche intestate agli Enti Parrocchiali per le quali è concessa **una riduzione del 20%** della parte variabile delle rispettive tariffe;

2. Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell'utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI. Le riduzioni decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.

3. Le riduzioni/esenzioni cessano alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 18

Riduzioni per particolari condizioni d'uso

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) All'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - b) Alla detenzione dei locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, (risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione).

2. Ai sensi del comma 659 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata:
 - a) 10% per abitazioni occupate da soggetti che **risiedano** o abbiano la **dimora**, per più di sei mesi all'anno, **all'estero**;
 - b) 10% per fabbricati rurali ad uso abitativo come risultanti dalla banca dati catastale.
3. Dal 1° gennaio 2021, è **ridotta al 33%** la TARI dovuta relativamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti **non risedenti nel territorio dello stato** che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, (quindi totalizzando i contributi italiani con quelli esteri) residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia.
4. E' riconosciuta al Comune la facoltà di determinare forme di agevolazioni tariffarie a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico/sociale; detta facoltà potrà essere esercitata anche con Delibera di Giunta Comunale, che potrà subordinare la concessione di tali agevolazioni alla verifica dell'assenza di situazioni di pregressa morosità nei riguardi dell'Ente; le agevolazioni devono essere richieste dal contribuente, presentando apposita istanza ed allegando documentazione probatoria.
5. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 19

Bonus sociale per utenze domestiche

1. Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base del proprio valore ISEE, in adesione ai criteri indicati dall'autorità ARERA.
2. Le modalità di attribuzione saranno indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i..

Art. 20

Conferimento rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani a norma dell'art. 183, comma 1, lett. b ter del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, possono conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile.
3. Ai fini del beneficio di cui al comma 2, le utenze non domestiche interessate, devono presentare, a mezzo PEC al Comune, perentoriamente entro il 30 giugno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo:

- a) Modulo di comunicazione sottoscritto dal legale rappresentante con il quale è manifestata sia la volontà di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e sia l'impegno espresso di non conferire al servizio pubblico alcuna tipologia di rifiuti urbani prodotti dalla propria attività. In ogni caso di violazione dell'impegno, anche se non formalizzato, trova applicazione il comma 7 del presente articolo;
 - b) Copia dei contratti sottoscritti con i singoli operatori privati di cui al comma 1;
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica deve presentare, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, al Comune, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero, che deve contenere le seguenti informazioni:
- a) I dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita iva codice utente;
 - b) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dall'utente;
 - c) I dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta con il relativo codice ATECO;
 - d) I dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) I dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) I dati identificativi dell'impianto / degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
5. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.
6. L'opzione disciplinata dal comma 1 del presente articolo è vincolata per l'utenza non domestica per un periodo non inferiore a due anni. E' fatta salva la facoltà di presentare al gestore del servizio la richiesta di rientro anticipato al servizio pubblico. La richiesta che produce effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, deve inderogabilmente essere presentata, a mezzo pec al gestore del servizio entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello del rientro, ai fini della verifica di fattibilità in termini tecnico-organizzativi. Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla richiesta, la stessa deve intendersi come accolta.
7. La quota variabile viene esclusa, ai sensi del comma 3, in via previsionale. Nel caso di omessa presentazione della documentazione di cui al comma 4, ovvero nel caso in cui risulti comprovato il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 al servizio pubblico in violazione delle previsioni di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo, si procederà al recupero della quota variabile indebitamente esclusa con applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura di legge.
8. Per le utenze non domestiche che non intendono avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo, e quindi nell'assenza della prevista comunicazione presentata nei termini di cui sopra, permanendo conseguentemente le stesse all'interno del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani di cui al comma 1, trova applicazione, senza soluzione di continuità, la disciplina agevolativa vigente contemplata nel presente regolamento, se e nella misura in cui ne ricorrono i presupposti.

Art. 21

Riduzioni per compostaggio e riduzioni per raccolta e conferimento alla stazione ecologia attrezzata da parte delle utenze domestiche e per il compostaggio domestico

Riduzioni per compostaggio:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della legge 147/2013 e dell'art. 37, della legge 221/2015, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico (insieme di processi che conducono alla degradazione della frazione organica dei rifiuti) individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole e florovivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa nella seguente misura:

a) **15% alle utenze domestiche:**

b) **30% alle imprese agricole e florovivaistiche.**

2. La riduzione compete esclusivamente su istanza da parte del contribuente corredata da certificazione rilasciata dal Gestore del Servizio Rifiuti in merito al rilascio di apposita compostiera.

3. Le utenze domestiche che intendano effettuare il compostaggio debbono essere dotate di un orto e/o giardini ad uso esclusivo, con dimensione di almeno mq. 40.

4. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all'abitazione o facente parte dell'azienda agricola; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la "diligenza del buon padre di famiglia" al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.

riduzioni per raccolta e conferimento alla stazione ecologia attrezzata da parte delle utenze domestiche e per il compostaggio domestico:

1. Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso la stazione ecologica attrezzata, è riconosciuta una riduzione della tariffa individuata da apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

2. In ogni caso l'ammontare della riduzione a valere sulla quota variabile della tariffa non può essere superiore ad un valore percentuale definito da apposito atto dell'Amministrazione;

3. Le riduzioni che non possono in ogni caso accedere alla quota variabile, sono riconosciute su richiesta al comune da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n.445/2000 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del gestore del servizio. La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del gestore del servizio o, negli altri casi, dalla data di presentazione dell'istanza stessa.

4. Il gestore del servizio può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dal contribuente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica dell'auto compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

5. All'esito della verifica il gestore del servizio, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, invia specifica comunicazione a mezzo pec al comune per la revoca dell'agevolazione applicata.

6. In caso di cessazione dell'attività di compostaggio il contribuente è tenuto a darne formale comunicazione al comune **entro 7 giorni**, riconsegnando altresì al gestore del servizio la compostiera se ricevuta. La riduzione cessa in ogni caso di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione anche in mancanza della relativa comunicazione.

7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 22

Riduzione per cessione di beni alimentari

1. Ai sensi dell'articolo 17, della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30% della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.
2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.
3. Per poter usufruire della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari ad Associazioni assistenziali o di volontariato di rilevanza nazionale. La cessione di eccedenze alimentari, ad associazioni, diverse da quelle di cui al precedente comma 2, non dà diritto alla riduzione della tassa.
4. La riduzione di cui al comma 1, è applicabile solamente per cessioni almeno pari, in un anno a cento chilogrammi ed è così determinata:
 - a) per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;
 - b) per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;
 - c) per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.
5. Il riconoscimento alla riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco, delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell'anno precedente.
6. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.

Art. 23

Riduzioni per produttori di rifiuti avviati al riciclo e avvio al riciclo di rifiuti da parte delle utenze non domestiche

Riduzioni per produttori di rifiuti avviati al riciclo

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una **riduzione fino al 100%** della quota variabile della tariffa.
2. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
3. I materiali individuati come riciclabili sono unicamente i seguenti:
 - a) imballaggi in carta e cartone codice CER 150101
 - b) imballaggi in legno codice CER 150103
 - c) imballaggi misti codice CER 150106
 - d) vetro codice CER 150107
 - e) plastica codice CER 150102
 - f) legno, trucioli, residui di taglio segatura codice CER 030105

4. La riduzione fruibile, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata a riciclo e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158 del 1999 riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente **entro il 31 marzo** dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestanti la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:

- a) copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
- b) copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
- c) copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
- d) copia MUD (modello unico dichiarazione ambientale)

6. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

Riduzioni per l'avvio al riciclo di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche

1. Alle riduzioni non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo i rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lett. b – ter) el D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 è riconosciuta una riduzione percentuale della quota variabile del tributo.
2. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti di cui al comma 1 che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.
3. La percentuale di riduzione è determinata sulla scorta della **seguente formula**: $[Q / (Kd \times S)] \times 100$
 - a) Q è la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati,
 - b) Kd è il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato approvato per la relativa categoria
 - c) S è la superficie soggetta a TARI

La riduzione così determinata non può in ogni caso eccedere la quota variabile del tributo.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando **entro il 31 marzo** dell'anno successivo, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente, almeno le seguenti informazioni:
 - a) I dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita iva codice utente;
 - b) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) I dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) I dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - e) I dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

- f) I dati identificativi dell'impianto/ degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (Denominazione o ragione sociale, partita iva o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
5. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

Art. 24

Riduzione per locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, (ossia in via continuativa e prevalente), rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a seguito di istanza presentata dal produttore stesso del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti e il loro trattamento, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
2. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso, o rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali, i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile.
3. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali, e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano questi ultimi, l'intera superficie tassabile è ridotta, delle seguenti misure percentuali:

DESCRIZIONE CATEGORIA	RIDUZIONE SUPERFICIE
Lavanderie e tintorie	10%
Laboratori fotografici	20%
Lavaggi auto	10%
Gommisti e distributori di carburante	10%
Falegnamerie	30%

4. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa dei rifiuti.
5. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
6. Nel caso di attività produttive che diano luogo, in via continuativa e prevalente, a rifiuti speciali, sono esclusi dalla tassazione, ai sensi del comma 1, anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione i magazzini destinati, anche solo parzialmente e/o promiscuamente:
 - a) Al deposito di prodotti o merci non impiegati nell'attività produttiva
 - b) Al deposito di prodotti o merci destinati alla vendita e/o commercializzazione
 - c) Al deposito di prodotti o merci destinati alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
7. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. Nel caso dei magazzini, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva di rifiuti speciali e che i medesimi sono destinati esclusivamente al deposito o allo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo.
- b) Comunicare a pena di decadenza **entro il 31/03** Dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando idonea documentazione comprovante la produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 25

Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, non può superare la soglia del (70%) della tassa dovuta.

Art. 26

Interventi a favore di soggetti in condizioni di particolare disagio economico

1. L'amministrazione potrà sostituirsi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, nel pagamento totale o parziale della tassa nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap con riduzione del 100% della capacità lavorativa;
- b) contribuenti il cui nucleo familiare sia composto da soli pensionati di età superiore ad anni 65.

2. Sono ammessi a beneficiare delle riduzioni di cui alla lettera a) i contribuenti con reddito ISEE fino ad €. 11.500,00 annui.

3. Sono ammessi a beneficiare delle riduzioni di cui alla lett. b) i contribuenti con reddito ISEE fino ad €. 8.500,00 annui.

4. Le agevolazioni di cui sopra sono riconosciute a richiesta dei contribuenti da presentarsi entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno a condizione che non vi siano posizioni debitorie pregresse.

5. Per beneficiare delle agevolazioni suddette i componenti del nucleo familiare non dovranno essere proprietari né titolari di altri diritti reali di godimento al di fuori dell'unità immobiliare di residenza.

6. La misura delle agevolazioni spettanti nonché le modalità di applicazione dei benefici e le scadenze di pagamento dei relativi avvisi sono definite annualmente con apposita Delibera della Giunta Comunale.

Art. 27

Versamento della tassa

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate.

3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione.
4. 2. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
5. Il Comune, provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione.
6. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 12,00, tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto.
7. L'importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all'euro, ai sensi dell'art. 1, comma 66 della Legge n. 296/2006.

Art. 28

Versamento del tributo

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato direttamente al comune ai sensi della vigente normativa in materia. Restando sempre impregiudicata la possibilità per il contribuente di procedere mediante modello f24, utilizzando i previsti codici tributo.

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 29

Dichiarazione

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 2 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione / detenzione o possesso di locali o aree.

2. I soggetti individuati agli art. 3 e 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 31/03 dell'anno successivo a quello in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante è presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:

- a) il servizio postale,
- b) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale comune.

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti fa fede la data di invio.

4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dall'anno successivo a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della Tributo. La presentazione per richiedere agevolazioni deve essere presentata a pena di decadenza del beneficio del diritto all'agevolazione medesima.

Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, (31 MARZO) se più favorevole.

8. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all'applicazione della tassa.

Art. 30

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo (entro 90 giorni) dalla data di inizio del possesso o dalla detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. In caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Il comune rilascia/invia apposita ricevuta attestante la presa in carico della dichiarazione, che vale quale richiesta di attivazione del servizio ai sensi della disciplina ARERA 15/2022;

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata **entro 90 giorni** da quello in cui sono intervenute predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. Il Comune invia/rilascia apposita ricevuta, attestante la presa in carico della dichiarazione che vale quale richiesta di variazione o cessazione del servizio.

3. Per le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 che si siano realizzate prima di modifiche regolamentari, i termini previsti decorrono dalla data di adozione della Delibera di approvazione della modifica stessa.

4. La dichiarazione originaria di attivazione/variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche, deve contenere almeno:

a) Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice

fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) L'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esiste il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;

d) La superficie e la destinazione d'uso ei locali e delle aree

e) La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;

f) L'oggetto della variazione (riguardante ad esempio la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);

g) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

h) I dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato.

i) Il recapito postale, di posta elettronica PEC (o fax) al quale inviare la dichiarazione;

5. La dichiarazione, originaria/ di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere almeno:

a) I dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, scopo sociale o istituzione dell'impresa società, ente, istituto, associazione... codice fiscale, partita iva, sede legale, attività prevalente e relativo codice ISTAT o codice ATECO) in assenza di codice ATECO si fa riferimento all'attività svolta, con facoltà di sopralluogo;

b) I dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) L'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, e per le unità immobiliari diverse da quelle di categoria D, i dati catastali dei locali e delle aree, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno;

d) La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile o in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione, ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 445/00;

e) L'oggetto della variazione riguardante ad esempio la superficie dell'immobile;

f) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

g) I dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato;

h) Il recapito postale, di posta elettronica pec o fax al quale inviare la dichiarazione;

6. La dichiarazione originaria di attivazione, variazione o cessazione, deve essere presentata direttamente all'Ente (allo sportello fisico) o è inviata per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. (in questo caso fa fede la data del timbro postale) o a mezzo fax con allegata copia del documento di identità o inviata in via telematica con posta certificata (in questo caso fa fede la data di ricevimento), compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito istituzionale dell'Ente nella sezione "modulistica"- "tributi"- "imu, tari, tasi"-

"modello dichiarazione tari" compilabile on line;

7. In casi di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di cui al comma 1 (90 giorni), il tributo non è dovuto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che il contribuente dimostri con apposita documentazione la data dell'effettiva cessazione dell'occupazione;
8. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, devono presentare la dichiarazione di subentro o di cessazione entro il termine di cui al comma 1 (90 giorni);
9. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
10. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
11. Gli uffici comunali, in occasione, devono inviare a contribuente e presentare la dichiarazione del termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31

Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune [Ufficio tributi o Ufficio Ambiente] entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico e l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso;
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico;
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro (30 giorni) dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta;
6. Entro il (30 giugno) di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento

telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.

8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 32

Richieste di informazioni, rettifica e reclami

1. Il contribuente può presentare al Comune richieste di informazioni, reclami scritti o richieste di rettifica degli avvisi di pagamento, utilizzando apposita modulistica; la comunicazione deve contenere almeno una delle seguenti informazioni identificative del contribuente stesso:

- a) il nome, cognome e codice fiscale
- b) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica

c) il servizio cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento, lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

d) il codice utente

e) l'indirizzo e il codice utenza

f) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati;

2. In relazione a richieste scritte di informazioni e/o ai reclami scritti di cui al comma 1 il Comune provvede, di norma mediante posta elettronica/ PEC, se indicata dal contribuente, entro 30 giorni lavorativi, a trasmettere apposita risposta nella quale sono indicati almeno il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

3. In relazione al reclamo scritto, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono essere indicati:

a) La valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

b) La descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;

c) L'elenco della eventuale documentazione allegata;

4. In relazione alla richiesta di rettifica del tributo dovuto, il Comune provvede mediante raccomandata A/R o PEC, entro 60 giorni lavorativi a trasmettere apposita risposta, nella quale, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono essere indicati:

a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;

b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;

c) L'elenco della eventuale documentazione allegata;

Art. 33

Reclami per importi addebitati

1. Nel caso delle richieste di rettifica importi, deve essere intesa come "liquidazione del rimborso per importo non dovuto".

2. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a tari, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni presentate di cui al precedente articolo.

3. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato, è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini a pena di decadenza di cui all'art. 1 comma 164 L. 27/12/2006, n.296.

a) La tempistica per l'emissione del rimborso è stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 164 della L. 296/2006 in 180 giorni;

b) difficoltà sorgerebbero nel caso in cui la rettifica, coincidesse con l'effettiva erogazione del rimborso, Nella gestione della TARI, la liquidazione e la materiale erogazione del rimborso sono due momenti ben distinti.

4.il contribuente deve comunicare la modalità scelta per l'incasso del rimborso, la cui erogazione avviene con successivo provvedimento amministrativo; Il provvedimento di liquidazione del rimborso è un atto autonomamente impugnabile che non va semplicemente comunicato, ma notificato, al fine del computo dei termini perentori previsti per l'impugnazione;

Art. 34

Funzionario Responsabile

1. il Comune con Delibera di Giunta, nomina il funzionario Responsabile della tassa sui rifiuti TARI

2.Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 35

Attività di controllo, accertamento e sanzioni

1.L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella L. 147/2013 E L.296/2006;

2.Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni

3.In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di 60 giorni, dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;

4.In caso di mancata collaborazione del contribuente l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del C.C.

5.Secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 464, L. 147/2013, relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n.138.

6.Gli avvisi di accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termine devono essere irrogate o contestate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli art. 16 e 17 del Decreto Lgs n. 472/1997 e successive modificazioni.

7.In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente, atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato e dagli interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 60 gg. dalla

notifica, saranno disapplicate sanzioni ed interessi.

8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo con un minimo di 50 euro.

9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

10. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'accettazione dal contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.

11. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative, per violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs, 18 dicembre 1997, n. 472;

12. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

Art. 36

Accertamenti

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni;

2. L'attività di controllo è effettuata sulla scorta del coordinato disposto di cui all'art. 1 commi 161,162 della L. 296/2006 e ss.mm .ii. e dell'art. 1, comma 792 e seguenti della L. n. 160/2019 e ss. mm. ii.

3. Al fine delle predette verifiche vengono eseguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla L. 212/2000 avente ad oggetto "statuto dei diritti del contribuente"

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 37

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s. m. i..

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

3. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento, può richiedere la rateizzazione delle somme dovute, in presenza degli specifici requisiti previsti dal regolamento generale delle entrate e/o valore isee ad attestazione di difficile situazione finanziaria temporanea.

4. Il numero massimo di rate che potrà essere concesso è pari a 36, quando le somme dovute sono superiori ad euro 6.000,00.

Art. 38 Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i..
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, gli altri istituti deflativi del contenzioso in esso contenuti, nonché quelli applicabili ex-lege.

Art. 39

Termini per il pagamento del tributo (versamento in base alla lista di carico)

1. La TARI è corrisposta in n. 2 Rate alle seguenti scadenze:

- a) La prima rata entro il **16/09** dell'anno di competenza;
- b) La seconda rata entro il **16/12** dell'anno di competenza;
- c) Il contribuente può decidere di effettuare il pagamento in un'unica soluzione, entro **30/09** di ciascun anno (avente scadenza coincidente con la fine del mese della prima rata).

2. La Giunta Comunale può stabilire il differimento (ovvero la proroga dei termini di versamento) indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

3. Il Comune provvede, di norma un mese prima delle singole scadenze di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento, contenente la data di emissione, il termine di scadenza che, con riferimento alla prima rata di pagamento che non può comunque essere inferiore ad almeno 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di emissione e la quantificazione della tassa dovuta, relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamenti emessi.

4. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR/ PEC, contenente l'indicazione del termine entro il quale procedere al versamento del dovuto.

5. In difetto di pagamento, (in caso di mancato o insufficiente pagamento), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019, si procederà alla notifica di avviso di accertamento per il recupero del tributo in tutto o in parte non versato, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge, nonché degli ulteriori accessori ed oneri di riscossione.

Art. 40

Dilazioni e rateazioni pagamenti (anche di versamenti ordinari)

1. E' riconosciuta la possibilità di rateizzare, sino ad un massimo di n. 5 rate mensili costanti con applicazione degli interessi nella misura del vigente tasso legale, a ciascuna delle rate.

2. Possono richiedere la rateizzazione delle singole rate i contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari di Bonus:
 - a) Sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) Che versino in situazioni si trovino in condizioni economiche disagiate, con un ISEE non superiore ad € 8.000,00
 - c) Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
3. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata, entro la scadenza del termine di pagamento riportata nell'avviso di pagamento di cui si chiede la rateazione. Completa dell'eventuale documentazione di cui al medesimo comma 2. Lettere a) b) e c).
4. La dilazione/ rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate/ entrate tributarie.
5. In caso di mancato versamento della prima rata nei termini, ovvero in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive.
 - a) Il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) L'importo non può più essere rateizzato;
 - c) L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Art. 41

Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. La Tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 688, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:

-Mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

-Tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali;

-Attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 (PagoPa)

2. Il comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, (fatta salva la scelta dell'utente di riceverlo in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione). Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate nelle date (16/09 e 16/12) eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite

dall'art. 13 comma 15-ter del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore (cifre decimali superiori o inferiori a 49 centesimi) l'arrotondamento nel caso di impiego del modello F24 deve essere operato per ogni singolo codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. E' facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, (avente scadenza coincidente con la fine del mese della prima rata, ovvero il 30/09). In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, (fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal comune,) il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'ufficio tari del comune.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a €12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori a tale importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora (la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate), calcolati ai sensi del comma 165 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

Art. 42

Rateazioni degli avvisi bonari

1. Gli avvisi di pagamento possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle medesime condizioni dell'Art. 40, comma 2 ai punti a) b) e c) del presente Regolamento;

2. In ogni caso l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 50,00 euro

3. La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre 10 giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;

a) La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;

b) Sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione possono essere applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;

c) In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'art. 1 comma 792 legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'art. 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

d) Nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'art. 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 43

Interessi

1. In caso di dilazione, rateazione, rimborso e accertamento gli interessi dovuti sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 44

Entrata in vigore del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del Bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019;
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 45

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s. m. i..

Art. 46

Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.

Art. 47

Norme di rinvio

1. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205; e successive.

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE (COMUNI DA 5.000 AB)

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

Cat.	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie,
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

14	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Pluri-licenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE (COMUNI FINO A 5.000 AB)

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

Cat.	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie,
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione

15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Pluri-licenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club

2.

